

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
259/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE 114510341

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 197/2017/E/eel, recante la “Decisione del reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 114414041”;
- la nota prot. generale dell’Autorità, 04725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta Individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 19 ottobre 2016 (prot. Autorità 29965 del 19 ottobre 2016),
2. all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il diniego opposto alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 114510341;
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 26 ottobre 2016 (prot. Autorità 30724);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 28 ottobre 2016 (prot. Autorità 31541 del 2 novembre 2016).
5. in data 16 marzo 2017 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore di rete entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
7. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni;
8. ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall’articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;

9. ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, il gestore di rete è tenuto a erogare gli indennizzi automatici al titolare di una pratica di connessione entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro il suddetto termine, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

10. In data 3 febbraio 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Cartiera di Avigliano", nel comune di Avigliano (PZ);
11. in data 23 marzo 2016, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 114510341, che prevedeva l'allacciamento alla linea in media tensione (MT) esistente "Taverna Foy", derivata dalla Cabina Primaria (CP) Avigliano, mediante la costruzione di circa 2.000 metri di linea MT in cavo aereo, di circa 50 metri di cavo interrato, di una cabina di trasformazione MT/BT in Mini box e di 30 metri di linea in bassa tensione (BT) interrata;
12. in data 17 maggio 2016, il reclamante quindi presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, prevedendo uno spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione e un nuovo punto di inserimento sulla linea MT "Taverna Foy";
13. il reclamante precisava altresì, nella suddetta nota, che lo spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione avrebbe comportato una riduzione di circa 1.800 metri della linea MT da costruire, dato che la linea MT "Taverna Foy" distava 200 metri dal nuovo sito;
14. con nota del 17 giugno 2016, il gestore negava la modifica del preventivo di connessione, evidenziando che *"la richiesta di modifica di un preventivo è ammessa, come previsto dall'art. 7.5 del TICA, solo ed esclusivamente nel caso in cui ciò non comporti alterazioni, peraltro sostanziali nella fattispecie in esame, della soluzione tecnica di connessione già preventivata, oppure, al di fuori di tale condizione, previo accordo con il Gestore di Rete"*. Il gestore precisava che *"fermo restando la tratta concessa, si avrebbe la costruzione di 3 km di linea MT a fronte di circa 2 km precedentemente preventivati, determinando una modifica sostanziale della soluzione tecnica già preventivata con un incremento significativo delle infrastrutture di rete"*;
15. con altra nota emessa in pari data, il gestore comunicava inoltre al reclamante l'annullamento della pratica di connessione 114510341, per mancata accettazione del preventivo nei termini prescritti dall'articolo 7, comma 2, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante contesta la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione 114510341;
17. il reclamante afferma che il diniego del gestore contrasterebbe con il principio di razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, atteso che la nuova soluzione di connessione richiesta avrebbe comportato la riduzione della lunghezza del cavo aereo da costruire, con la conseguente diminuzione delle opere elettriche, nonché degli oneri gestionali relativi alle stesse;
18. il reclamante fa inoltre presente di aver sottoposto al gestore una richiesta di accordo per la definizione di una nuova soluzione tecnica di connessione, significativamente migliorativa per ciò che concerne lo sviluppo della rete elettrica di distribuzione;
19. infine, il reclamante contesta la *ratio* del vincolo di invarianza del cosiddetto “*tronco di linea*”, addotto dal gestore per sostenere che la nuova soluzione tecnica di connessione sarebbe risultata di maggiore estensione rispetto alla precedente;
20. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - ripristini la validità della pratica di connessione 114510341, mettendo a disposizione un nuovo preventivo, tenendo conto della richiesta di modifica del 17 maggio 2016;
 - corrisponda gli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 1, e dall’articolo 40, comma 5, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

21. Il gestore, nella propria memoria del 28 ottobre 2016, ribadisce quanto già sostenuto nella precedente nota di risposta al reclamante, e cioè che “*la modifica sia del punto di inserimento sulla rete esistente, sia del sito di produzione, è una alterazione completa e sostanziale della soluzione di connessione inizialmente preventivata tale da rappresentare, a tutti gli effetti, una iniziativa completamente diversa dalla precedente*”. Il gestore, inoltre, sottolinea il peggioramento della qualità del servizio di distribuzione derivante da un maggior sviluppo degli impianti di rete, soprattutto in aree rurali;
22. il gestore afferma poi che, a partire dal mese di giugno 2014, ha proceduto a condizionare l’accoglimento delle richieste di modifica del preventivo all’invarianza del “*tronco di linea*” indicato nel preventivo originario. Ciò in considerazione del fatto che, modificando il “*tronco di linea*”, si altera la soluzione tecnica di connessione;
23. il gestore precisa di aver adottato tale *modus operandi* per la necessità di “*contrastare il proliferare di comportamenti speculativi posti in essere da parte di alcuni operatori interessati solo al trasferimento a terzi della soluzione tecnica di connessione ricevuta e non alla realizzazione di impianti di produzione*”;

24. il gestore, quindi, ribadisce che, a fronte di una richiesta di modifica di un preventivo, non possa essere variato il c.d. “tronco di linea” a cui è riferita la soluzione tecnica di connessione elaborata nel preventivo stesso.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. Nella fattispecie in questione il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo di connessione avanzata dal reclamante è basato, esclusivamente, sul vincolo, unilateralmente imposto dal medesimo gestore, di invarianza del “tronco di linea”; ed invero, in assenza del suddetto vincolo e, quindi, in assenza del divieto di variare il punto di inserimento sulla rete esistente, l'accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione 114510341 non avrebbe comportato l'incremento delle infrastrutture di rete prospettato dal gestore;
26. non si può fare a meno di osservare, in via preliminare, che regole di vasta e generale applicazione, come quella – enunciata dal gestore – di vincolare la concessione di modifiche del preventivo all'invarianza del “tronco di linea” indicato nel primo preventivo, dovrebbero, nell'ottica della certezza delle regole e della tutela dell'affidamento dei privati, essere rese note *ex ante* agli operatori;
27. in ogni caso, ai fini della decisione della controversia *de qua*, viene in rilievo un recente chiarimento reso dalla Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità, proprio a e-distribuzione S.p.a., in data 5 maggio 2016 (prot. Autorità 13019), laddove si è precisato come il vincolo di invarianza del “tronco di linea” non possa essere addotto da un gestore di rete come ragione ostativa all'accoglimento di una richiesta di modifica del preventivo di connessione;
28. in particolare, nella fattispecie *de qua*, la soluzione di connessione richiesta dal reclamante avrebbe comportato una sensibile riduzione, di oltre il 90%, della lunghezza dell'elettrodotto da realizzare, venendo incontro anche alle esigenze di minimizzazione della estensione delle infrastrutture di rete che il gestore medesimo invoca al fine di evitare il peggioramento della qualità del servizio di distribuzione. Risulta, pertanto, pressoché incomprensibile, il vantaggio che deriverebbe in capo al gestore per effetto del mantenimento di una soluzione di connessione di maggiore complessità, quale conseguenza del rifiuto di elaborare un nuovo preventivo;
29. del pari, pur nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, appare altresì irragionevole il rifiuto del gestore di addivenire ad un accordo con il reclamante per la definizione della soluzione tecnica alternativa: tale soluzione, infatti, per come configurata, sembra rispondere alle esigenze sia del reclamante che del gestore, limitando a soli 200 metri la lunghezza della nuova linea da realizzare;
30. inoltre, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, risulta che l'impianto di rete relativo alla pratica 114510341 avrebbe potuto essere condiviso con quello relativo alla pratica di connessione 114414041, peraltro oggetto di analogo reclamo deciso con deliberazione 197/2017/E/eel, con ciò ottenendo una ulteriore ottimizzazione dello sviluppo della rete elettrica;

31. in conclusione, alla luce del quadro fattuale e regolatorio, il diniego alla modifica del preventivo di connessione opposto dal gestore con la nota del 17 giugno 2016 appare del tutto ingiustificato e in contrasto con il principio di razionalizzazione dello sviluppo della rete a cui dovrebbe, invece, improntarsi l'azione del gestore medesimo;
32. infine, con riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto agli indennizzi automatici di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non è stato rilevato alcun ritardo da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, le suddette richieste di indennizzo, non possono trovare accoglimento; nondimeno, il comportamento del gestore, tenuto anche a seguito del sopracitato chiarimento della Direzione Mercati Elettricità e Gas, appare idoneo a ritardare la realizzazione dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile, potenzialmente pregiudicando la predisposizione e l'attivazione di piani finanziari e d'investimento da parte del reclamante

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 114510341, limitatamente alla richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 17 maggio 2016;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 114510341, di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, in accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione avanzata dalla Ditta individuale Guarini Erminio il 17 maggio 2016, assicurando la condivisione dell'impianto di rete con la pratica di connessione 114414041, secondo quanto previsto nella deliberazione 197/2017/E/eel;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni